

IMPOSTE SUL REDDITO

Esenzione da capital gain per start-up e PMI innovative da ripensare

di **Marco Alberi**



L'[articolo 14 D.L. 73/2021](#) (c.d. "Decreto Sostegni bis") convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021 **esenta da tassazione** le **plusvalenze** che gli investitori persone fisiche (che non agiscono in regime d'impresa) realizzano tramite la **cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate** in:

- **start-up e PMI innovative;**
- società (italiane o estere), anche differenti dalle start-up e PMI innovative, a condizione che tali plusvalenze siano **reinvestite in partecipazioni in start-up e PMI innovative**.

L'efficacia dell'esenzione *de qua* è subordinata **all'autorizzazione da parte della Commissione europea**, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.

Ad oggi detta **autorizzazione non è stata ancora rilasciata**.

Ciò ha provocato la sostanziale **inapplicabilità dell'esenzione in commento**.

Una recente proposta di legge potrebbe, tuttavia, cambiare lo stato delle cose, dando stabilità e maggiore certezza applicativa.

L'esenzione da capital gain per start-up e PMI innovative

Con l'[articolo 14 D.L. 73/2021](#) il legislatore ha voluto introdurre una (ulteriore) agevolazione a favore degli investimenti in start-up e PMI innovative.

In particolare, la norma prevede l'esenzione, per le persone fisiche che non esercitano attività di impresa, delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di

partecipazioni qualificate e non qualificate realizzate ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lettere c\) e c-bis\), Tuir](#).

Nello specifico, viene prevista la **detassazione delle plusvalenze** che gli investitori realizzano tramite la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in:

- **start-up e PMI innovative**, acquisite dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 mediante sottoscrizione di capitale sociale (in denaro), e detenute per almeno tre anni (cfr. articolo 14, commi 1 e 2);
- società (italiane o estere) che non si qualificano come start-up o PMI innovative, a condizione che **tali plusvalenze siano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in partecipazioni in start-up e PMI innovative**, mediante sottoscrizione di capitale sociale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025 (cfr. [articolo 14, comma 3](#)).

Le esenzioni di cui sopra trovano applicazione esclusivamente in relazione alle plusvalenze realizzate dalle **persone fisiche** tramite la cessione di partecipazioni detenute in via diretta.

Non risultano dunque agevolabili le cessioni, effettuate da parte dei medesimi investitori, di azioni o quote di OICR o di veicoli societari che investono prevalentemente in tali società.

Ai sensi del successivo **comma 4** il riconoscimento delle agevolazioni in parola è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'**autorizzazione della Commissione europea** è, dunque, **inequivocabilmente una preconditione necessaria ad attribuire efficacia all'esenzione impositiva** *de qua*.

A tal riguardo, tuttavia, non risulta emesso alcun assenso in sede europea.

Pertanto, stante l'assenza, ad oggi, della preconditione necessaria per fruire della agevolazione in commento, appare utile segnalare che **eventuali plusvalenze conseguite andranno assoggettate ordinariamente a tassazione mediante imposta sostitutiva del 26%**.

La recente proposta di legge

È proprio in questo contesto così complesso che si inserisce la **proposta di legge n. 107 presentata il 13 ottobre 2022 alla Camera dei Deputati** rubricata *“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”* (la “Proposta”) in corso di esame alla VI Commissione finanze.

Nello specifico, l'articolo 3 della Proposta **modifica** in più punti l'[articolo 14](#) del citato D.L.

73/2021 che, come detto, esenta da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di start-up e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start-up e PMI innovative.

Più in dettaglio il comma 1, lettera a) della Proposta modifica l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, il quale, nella sua attuale formulazione, chiarisce che **ai fini dell'esenzione fiscale delle plusvalenze** derivanti dalle cessioni di partecipazioni di start-up innovative, sono agevolati gli **investimenti nel capitale delle start-up innovative** di cui agli articoli 29 (i.e. gli investimenti agevolabili con una detrazione pari al 30% della somma investita) e [29-bis del D.L. 179/2012](#) (i.e. gli investimenti agevolabili con una detrazione pari al 50% della somma investita, nel rispetto del regime c.d. "de minimis").

Con le modifiche proposte, eliminando il riferimento all'[articolo 29-bis](#), si rende **inapplicabile l'esenzione in parola agli investimenti effettuati in regime de minimis**. Rimangono dunque agevolati i soli investimenti che godono della detrazione del 30%.

Il comma 1, lettera b), n. 1 intende modificare il successivo comma 2 dell'articolo 14, il quale esenta da imposizione, a specifiche condizioni già evidenziate nel paragrafo 2, le **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative**.

Alle condizioni oggi in vigore, la Proposta aggiunge **un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione de qua**, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione, del 17 giugno 2014, c.d. "GBER - General Block Exemption Regulation".

Con le modifiche proposte, saranno agevolabili le **PMI che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni**:

1. **non hanno operato in alcun mercato;**
2. **operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni** dalla loro prima vendita commerciale;
3. **necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio** che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è **superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni**.

Analogamente a quanto disposto dalla lettera a), viene **eliminata la cumulabilità dell'esenzione sulle plusvalenze realizzate sulle PMI innovative** con riferimento alle agevolazioni fiscali in regime c.d. "de minimis".

La successiva lettera c) del comma 1, introducendo il comma 2-bis all'[articolo 14 D.L. 73/2021](#), prevede **l'esenzione dalle imposte sui redditi** per i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a OICR, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio

economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative.

Detta esenzione fiscale trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della Proposta (cfr. art. 3, c. 2 della Proposta).

Parimenti a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'**esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati**, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'[articolo 29 D.L. 179/2012](#) per le start-up innovative, e dall'articolo 4, comma 9, D.L. 3/2012 per le PMI innovative.

Anche per tale esenzione (così come per gli investimenti diretti) si richiede che le quote o azioni degli OICR siano **acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni**.

La successiva lettera d) del comma 1 della Proposta modifica il comma 3 dell'articolo 14 che, nella sua formulazione vigente **esenta**, a specifiche condizioni già evidenziate nel paragrafo 2, **le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni** al capitale in società ed enti privati e reinvestite in start-up e PMI innovative.

Le modifiche proposte dispongono che:

1. le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell'agevolazione in esame, debbano essere **già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021**, ovvero alla data di entrata in vigore del D.L. 73/2021 (cfr. articolo 3, comma 1, d), n. 1 della Proposta);
2. tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto **l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza**, solo le **PMI in possesso dei già commentati requisiti**, previsti dal citato articolo 21 del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) (cfr. articolo 3, comma 1, d), n. 2 della Proposta);
3. **non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società**, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 D.L. 73/2021, nel capitale di start-up e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione (cfr. articolo 3, comma 1, d), n. 3 della Proposta).

Da ultimo, ma non per importanza, la lettera e) del comma 1 sostituisce l'articolo 14, comma 4, che nella sua formulazione vigente **subordina all'autorizzazione della Commissione UE l'operatività dell'esenzione sulle plusvalenze**.

Con le modifiche proposte si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative (commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14) sono **attuati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014**, ed in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento.

Viene dunque **espunto il prerequisito dell'autorizzazione della Commissione europea**.

Come brevemente illustrato la Proposta, qualora dovesse terminare il processo legislativo, andrà a modificare in maniera sostanziale l'[articolo 14 D.L. 73/2021](#), **riducendone il perimetro applicativo per alcune fattispecie** (e.g. negando l'esenzione fiscale sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni di start-up e PMI innovative relative agli investimenti agevolati con una detrazione del 50% della somma investita), e **ampliandolo per altre** (e.g. concedendo l'applicazione dell'esenzione fiscale sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di OICR).

In ogni caso le disposizioni fiscali agevolative di cui ai commi da 1 a 3 dell'[articolo 14 D.L. 73/2021](#), così come modificato dalla Proposta, **saranno attuate nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014** (in particolare dall'articolo 21).

L'eliminazione del prerequisito dell'autorizzazione della Commissione europea donerà **appeal, certezza normativa e stabilità ad una disciplina fiscale** che la richiede per poter attrarre nuovi capitali ed investitori.